

SIN BACINO DEL FIUME SACCO NOVITÀ SUI PROCEDIMENTI E PRIME RISULTANZE

SEDE UNINDUSTRIA
FROSINONE

Martedì 11 Luglio 2023

Il S.I.N. Bacino del Fiume Sacco: ratio ed evoluzione nella normativa e nella prassi.

Azioni e proposte di semplificazione dei procedimenti.

Avv. Giusy Migliorelli

Con il patrocinio di



In collaborazione con



SITO DI INTERESSE NAZIONALE

PREMESSA NORMATIVA Parte IV, Titolo V, Art. 252 del D.lgs. n. 152 del 2006

- L'art. 252 regola le procedura di bonifica di una particolare categoria di siti inquinati, i cosiddetti siti «d'interesse nazionale», ai quali il legislatore ha ritenuto opportuno dedicare una disciplina, diversa da quella ordinaria, proprio in considerazione della loro peculiare caratteristica di essere **portatori di quello che è stato qualificato un «interesse nazionale»**;
- “i siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali” (primo comma);
- all'individuazione dei siti di interesse nazionale **provvede con decreto del Ministro dell'ambiente**, d'intesa con le regioni interessate (comma 2).
- La procedura di bonifica: **competenza del Ministero dell'ambiente** (che può avvalersi di altri soggetti qualificati), sentito il Ministero dello sviluppo economico.
- Il Ministero adotta **procedure di bonifica semplificate per le reti distribuzione carburanti**.



SITO DI INTERESSE NAZIONALE

L'art. 252 offre un regime straordinario: garanzie di interventi, rapidità e snellezza di procedure, notevolmente maggiori rispetto a quelle del regime ordinario di cui all'art. 242.

- art.252,comma 4 : **piano di caratterizzazione può essere eseguito decorsi 60 giorni** dalla comunicazione di inizio attività fatta al Ministero (salvo rispetto delle norme tecniche di cui al comma 9 *quinques*).
- *Art-252* comma 4 bis: **responsabile inquinamento o altro soggetto interessato** accerta lo stato di potenziale contaminazione con il **Piano di Indagini Preliminari**.



LISTA ANALITI CONCORDATA CON ARPA



ARPA ENTRO 30 GIORNI DALLA RICHIESTA DEL PROPONENTE SI ESPRIME



IL PROPONENTE 30 GIORNI PRIMA DELLE INDAGINI NOTIZIA IL MASE, REGIONE, PROVINCIA, COMUNE E ARPA COMPETENTI.

SITO DI INTERESSE NAZIONALE Bacino idrografico del Fiume Sacco

In caso di **SUPERAMENTO** delle CSC



PROCEDURA EX ARTT. 242 O 245



IN ALTERNATIVA SI POTRÀ
RICORRERE ALLA PROCEDURA
EX ART. 252, COMMA 4 TER

In caso di **NON SUPERAMENTO**



**RIPRISTINO E INVIO DELLA
AUTOCERTIFICAZIONE AGLI ENTI
ENTRO 90 GIORNI
DALLA DATA DI AVVIO DELLE INDAGINI**



L'AUTOCERTIFICAZIONE CONCLUDE IL PROCEDIMENTO, FERME
RESTANDO LE ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO DA
PARTE DELLA PROVINCIA COMPETENTE DA CONCLUDERE NEL
TERMINE DI 90 GIORNI DALLA DATA DI ACQUISIZIONE
DELL'AUTOCERTIFICAZIONE, DECORSI I QUALI IL
PROCEDIMENTO DI VERIFICA SI CONSIDERA
DEFINITIVAMENTE CONCLUSO.

PROCEDURA EX ART. 252 COMMA 4 TER

IL RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE O ALTRO SOGGETTO INTERESSATO AL RIUTILIZZO DELL'AREA, PUÒ PRESENTARE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE ESITI DELL'ANALISI DI RISCHIO SPECIFICA

In caso di **SUPERAMENTO** delle CSR

IL MINISTERO DELL'AMBIENTE APPROVA (O CHIEDE REVISIONI), **NEL TERMINE DI NOVANTA GIORNI**, L'ANALISI DI RISCHIO CON LA PROCEDURA DI BONIFICA E CONTESTUALMENTE INDICA LE CONDIZIONI PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA SULLA BASE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE

IL PROPONENTE NEI SUCCESSIVI SESSANTA GIORNI PRESENTA IL PROGETTO E IL MINISTERO DELL'AMBIENTE LO APPROVA

- **IL POTERE DI ESPROPRIARE E' ATTRIBUITO AL COMUNE SEDE DELL'OPERA.**
- **SE IL PROGETTO DEBBA ESSERE SOTTOPOSTO ALLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ O A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE IL PROCEDIMENTO È SOSPESO FINO ALL'ACQUISIZIONE DELLA PRONUNCIA (IN CASO DI VIA OGNI TITOLO NECESSARIO PER IL PROGETTO è incluso nel PAUR REGIONALE-ART. 27 BIS)**

SITO DI INTERESSE NAZIONALE VALLE DEL SACCO CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE



ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
 Dipartimento Difesa del Suolo/Servizio Geologico d'Italia
 Servizio Istruttorie, Piani di Bacino e Raccolta Dati
 Settore Sitiologia

	Sito	Regione/Provincia Autonoma	Legge istitutiva del SIN	Norme di perimetrazione	Norma di assegnazione delle competenze sul sito dallo Stato alle Regioni
49	Aree industriali di Porto Torres	Sardegna	L. 179/2002	D.M. 07/02/2003 (G.U. 23/04/2003) D.M. 03/08/2005 (G.U. 20/09/2005)	
50	Area industriale della Val Basento	Basilicata	L. 179/2002	D.M. 26/02/2003 (S.O. alla G.U. 27/05/2003)	
51	Bacino idrografico del Fiume Sacco	Lazio	L. 248/2005 ⁶	D.M. 31/01/2008 (G.U. 29/04/2008)	D.M. 11/01/2013 (G.U. 60 del 12/03/2013)
52	Bacino idrografico del Fiume Sarno	Campania	L. 266/2005 ⁷	D.M. 11/08/2006 (G.U. 04/11/2006)	D.M. 11/01/2013 (G.U. 60 del 12/03/2013)
53	Milazzo	Sicilia	L. 266/2005	D.M. 11/08/2006 (G.U. 03/11/2006)	



SITO DI INTERESSE NAZIONALE VALLE DEL SACCO

CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE

➤ ANNO 2005

rilevamento in un campione di latte proveniente da un'azienda bovina situata nel comune di Gavignano (RM) del composto chimico betaesaclorocicloesano (β -HCH), appartenente alla famiglia dei Fitofarmaci utilizzati in agricoltura, con concentrazioni superiori al livello limite consentito dalla normativa comunitaria.

➤ DPCM 19 maggio 2005.

Si dichiara lo **stato di emergenza socio-economico-ambientale nel bacino del fiume Sacco**;

interessati i territori dei comuni di Colleferro, e Gavignano nella provincia di Roma, nonché il territorio dei comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino nella provincia di Frosinone.

- **Legge 2 dicembre 2005, n. 248** i territori che rientravano nello stato di emergenza vengono inseriti nei c.d. **SITI DI INTERESSE NAZIONALE da bonificare.**
- **D.P.C.M. 29 ottobre 2010** le competenze dell'Ufficio commissariale sono state estese alle aree agricole/ripariali dei comuni di Frosinone, Patrica, Ceccano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceprano e Falvaterra.
- Lo stato di emergenza è stato più volte prorogato, in ultimo con D.P.C.M 11 novembre 2011 fino al 31 ottobre 2012.

➤ **D.M. 4352 del 2008**

Delle aree specifiche, su indicazione dei comuni, sono state inserite nella cartografia del Sito di interesse nazionale e perimetrare in via provvisoria, salvo validazione di Arpa.

COMMISSARIO DELEGATO STRAORDINARIO: competenza della gestione

ARPA: validazione delle aree provvisoriamente perimetrare da sottoporre a messa in sicurezza, caratterizzazione, bonifica, ripristino.

COMUNI: avviso ai proprietari dei terreni interessati dell'avvio del procedimento di perimetrazione.

**DUE AREE DI
PERTINENZA**



dal 2005, la competenza di un commissario straordinario territorio di Colleferro, Segni e Gavignano a cui si sono aggiunte nel 2010 le aree agricole/ripariali di alcuni comuni in provincia di Frosinone.

la parte di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare dal 2008.

➤ **D.M. 7 del 2013**

Declassa i siti di bonifica «Bacino del Fiume Sacco» e «Frosinone» poiché non presentano tutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come novellato dall' art. 36 bis, comma 2, della legge n. 134/2012.

PERCHÉ?



Il SIN in questione non soddisfa il requisito di cui alla neo **lettera f-bis dell'art. 252 del D.Lgs. n. 152/2006**: l'insistenza attualmente o in passato di attività di raffinerie, impianti chimici integrati o di acciaierie; circostanza da sola sufficiente per l'esclusione dal mantenimento della classificazione come SIN

CONSEGUENZA



La titolarità dei procedimenti di bonifica vengono trasferiti alla Regione Lazio, per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica all'interno dei siti.

SITO DI INTERESSE NAZIONALE VALLE DEL SACCO COMPETENZE

AVVERSO IL DECRETO DI DECLASSAMENTO DEL SIN A SIR →

RICORSO DELLA

DINANZI AL TAR LAZIO

SENTENZA TAR
LAZIO
N. 7586 DEL
16/07/2014

- **LEGITTIMAZIONE AL RICORSO DELLA REGIONE LAZIO:** il SIN Bacino del Fiume Sacco ricomprende 51 comuni; la Regione è espressamente chiamata, dal comma 2 dell'art. 36 bis della legge n. 134/2012, **a partecipare al procedimento per la ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale.** L'interesse procedimentale e la rappresentatività della collettività insediata sul territorio fondano e sostengono dunque anche l'interesse e la legittimazione al ricorso.

SITO DI INTERESSE NAZIONALE VALLE DEL SACCO

➤ **RATIO DEI CRITERI DI RICOGNIZIONE DEL SIN INTRODOTTI DALLA NOVELLA LEGISLATIVA.**

A) gli elementi caratterizzanti il SIN al comma 2 dell'art. 252 del D.lgs. n. 152/2006 sono semplicemente "*principi e criteri direttivi*", vi è una valutazione discrezionale dell'Amministrazione correlata anche alla specificità di ogni singolo caso (e non dunque vincolata alla necessaria e simultanea compresenza di tutti quanti i parametri indicati dal ripetuto articolo) per il mantenimento della qualifica di SIN.

B) La norma applicata sembra anzi ampliare (piuttosto che restringere) le fattispecie dei territori potenzialmente rientranti nell'ambito dei siti di interesse nazionale, le cui procedure e/o opere di bonifica sono di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

C) L'insieme dei principi e dei criteri direttivi dettati dalla normativa per l'individuazione dei SIN non rappresenta un'elencazione di requisiti che ogni SIN deve possedere bensì un insieme di criteri per valutare la sussistenza della gravità dell'inquinamento del sito.

D) I principi e i criteri direttivi enunciati all'art. 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, **concorrono alla individuazione dei SIN ma non vanno considerati quali requisiti che ogni sito deve possedere contemporaneamente.**

SITO DI INTERESSE NAZIONALE VALLE DEL SACCO PERIMETRAZIONE

A seguito di Sentenza TAR Lazio N. 7586 del 2014  le aree del SIN “Bacino del Fiume Sacco” tornano di competenza **DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE**

 **AVVIO di una nuova “riperimetrazione” del SIN medesimo** “nel rispetto dei criteri oggettivi stabiliti dalla normativa vigente, tenendo conto delle informazioni acquisite attraverso le indagini effettuate da ARPA Lazio e delle attività effettuate dall’Ufficio Commissariale”.

II MINISTERO DELL’AMBIENTE RICHIEDE  **NUOVA PROPOSTA DI RIPERIMETRAZIONE ALLA REGIONE LAZIO E AVVIA CONFERENZA DEI SEVIZI ISTRUTTORIA**  **PER L’APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI PERIMETRAZIONE**

**INDICAZIONE
DAI COMUNI
DELLE
SITUAZIONI
CRITICHE**





**DATI IN POSSESSO DEL MINISTERO
SULLE AREE EX UFFICIO COMMISSARIALE:
- AREE AGRICOLE ED AREE ESONDABILI**

SITO DI INTERESSE NAZIONALE VALLE DEL SACCO PERIMETRAZIONE

IN SENO ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE



TAVOLO TECNICO PER RACCOGLIERE:

-  **CRITICITÀ AMBIENTALI E PROPOSTE DEI COMUNI E ASSOCIAZIONI;**
-  **INFORMAZIONI SULLE AREE INDUSTRIALI;**
-  **CONSULTAZIONE SOGGETTI PRIVATI PROPRIETARI DELLE AREE PERIMETRATE**
-  **INFORMAZIONI SULLA ESTENSIONE AREE ESONDABILI E TEMPO DI RITORNO**



**Approvazione REV
5 proposta di
perimetrazione
nella CDS del
15.12.2015 e
consultazione
pubblica**




**Esiti consultazione
e versione definita
riperimetrazione
approvati dalla
CdS decisoria del
7.11.2016.**

SITO DI INTERESSE NAZIONALE VALLE DEL SACCO PERIMETRAZIONE

➤ **D.M. N. 321 DEL 22 NOVEMBRE 2016**,
ha approvato il perimetro definitivo del SIN e l'iter amministrativo di ripermimetrazione si è concluso.

➤ **OGGETTO DELLA PERIMETRAZIONE:**
50km di fiume, che interessa **19 Comuni**,
7.300 ettari circa di suolo tra cui molti
terreni agricoli, **79 aziende**, 220.000
abitanti circa,
fondi a disposizione ad oggi per gli
interventi 53,6 mln di euro.



SITO DI INTERESSE NAZIONALE VALLE DEL SACCO

PROCEDURE OPERATIVE

D.M. 370/2017

«Linee guida sulle procedure operative ed amministrative per la bonifica del Sito di Interesse Nazionale (SIN) Bacino del fiume Sacco»

ACCORDO DI PROGRAMMA 12 MARZO 2019

Ministero dell'Ambiente e Regione Lazio

- Elenco predefinito dei siti oggetto di intervenire
- Finalità: assicurare la messa in sicurezza, la caratterizzazione ed analisi di rischio, la bonifica ed il recupero delle aree inquinate incluse nel perimetro del Sito di interesse nazionale Bacino del Fiume Sacco.
- Responsabile Unico dell'Attuazione: Regione Lazio (beneficiario risorse, responsabile)
- Gli elaborati progettuali presentati dal RUA sono sottoposti alla valutazione del Ministero per la relativa approvazione.
- Valore complessivo € 53.626.188,68

SITO DI INTERESSE NAZIONALE VALLE DEL SACCO

ACCORDO DI PROGRAMMA 12 MARZO 2019 Quadro degli interventi

- elaborazione dei Piani di caratterizzazione
- l'attuazione degli stessi con la caratterizzazione dei terreni e delle falde acquifere, e la definizione del modello concettuale del/i sito/i e l'elaborazione dell'analisi di rischio sanitario e ambientale.
- completamento degli interventi già approvati;
- progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, con l'individuazione delle migliori tecnologie di bonifica disponibili a costi sostenibili, preferibilmente tra quelle basate su trattamenti in situ, minimizzando la rimozione e lo smaltimento di suoli contaminati;
- realizzazione di un sistema di monitoraggio e di controllo dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi;
- intervento sostitutivo, qualora necessario, in caso di mancato intervento dei soggetti obbligati per assicurare la messa in sicurezza e bonifica delle singole aree comprese nel SIN;
- attività di monitoraggio sanitario/ambientale e di indagine epidemiologica;
- attività istruttorie e di verifica interventi.

QUESTIONI APERTE

LA COMPETENZA È DELLE PROVINCE ANCHE PER I S.I.N.

MINISTERO AMBIENTE: le competenze degli organi centrali sono circoscritte al solo *“svolgimento del complesso delle operazioni di bonifica (ossia, in termini più tecnico-giuridici, al procedimento di bonifica)”*.

Compete quindi al Ministero la fase di autorizzazione, controllo e supervisione degli interventi di bonifica.

PROVINCIA COMPETENTE: le fasi ontologicamente e giuridicamente preliminari alla bonifica – quali, su tutte, **l'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento.**

La “bonifica” indicata nell'art. 252 del Codice dell'Ambiente – in senso strettamente giuridico– costituisce l'*exitus* di un percorso amministrativo che ben potrebbe sfociare in misure diverse, meno invasive ma ugualmente efficaci.

QUESTIONI APERTE

LA COMPETENZA È DELLE PROVINCE ANCHE PER I S.I.N.

IL PROCEDIMENTO AVVIATO CON L'INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'INQUINAMENTO PUÒ INFATTI CONCLUDERSI:

- con l'**autocertificazione di mancato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione** (art. 242, comma 2)
- con l'**autorizzazione ad eseguire le misure di prevenzione e messa in sicurezza del sito** (art. 242, comma 3)
- con l'**approvazione del documento di analisi di rischio** (art. 242, commi 5 e 6) e, ancora, con l'approvazione dei progetti operativi di messa in sicurezza, di riparazione e di ripristino ambientale (art. 242, comma 7).



Sono interventi sicuramente soddisfatti per il risanamento dell'ambiente ma che **non sono riconducibili** al concetto di "**bonifica**": questa, anche dal punto di vista operativo e delle garanzie patrimoniali, **costituisce l'extrema ratio**.

L'irrogazione di tali misure appartiene per regola generale (contenuta nell'art. 244 del Codice dell'Ambiente) **alla competenza delle province (o delle regioni per i siti di rilevanza regionale)**, il principio è oggi stato confermato anche per i S.I.N.

QUESTIONI APERTE

LA COMPETENZA È DELLE PROVINCE ANCHE PER I S.I.N.



Il recente indirizzo interpretativo appare altresì in linea con l'esigenza di «prossimità territoriale» che trova sicuramente una migliore risposta nell'ente locale rispetto all'amministrazione centrale: quest'ultima manterrebbe ferma la sua competenza per l'approvazione del progetto operativo di bonifica e, quindi, per una attività valutativa di elaborati tecnici ma che non implica lo svolgimento di ricognizioni in sito o lo studio dei cicli produttivi concretamente compiuti, spesso remoti.

L'accelerazione delle procedure di risanamento ambientale passa anche attraverso l'individuazione dell'amministrazione più snella e più prossima al sito oggetto d'indagine. Il fatto che si sia in presenza di un sito di interesse nazionale non incide sulla competenza in ordine all'individuazione del responsabile dell'inquinamento e alla diffida a predisporre la messa in sicurezza.

Inoltre, la competenza del Ministero è riservata al contenuto della bonifica mentre la messa in sicurezza d'emergenza presuppone esigenze di celerità che giustificano l'ordinanza di cui all'art. 244 TUA.

RIF: CONSIGLIO DI STATO 1 APRILE 2020, N. 2195
CONSIGLIO DI STATO 16 GENNAIO 2023 N. 528

QUESTIONI APERTE

- **INTERVENTI IN AREA S.I.N. «VALLE DEL SACCO» SCAVI, RICERCA DI ACQUA, OPERE EDILI.**



Il Decreto 26 gennaio 2023, n. 45 del Ministero dell'Ambiente per le aree ricomprese nei S.I.N., le categorie di interventi c.d. “liberi” che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente.

- **PROPOSTA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ONERI ISTRUTTORI**

oneri aggiuntivi di cui all'art. 12 della DGR n. 296/2019 –TABELLA 1 - conseguenti alla contaminazione sono posti carico del responsabile della contaminazione.

Previsione di oneri per i casi di assenza di accertata contaminazione del sito e/o in assenza dell'individuazione del soggetto responsabile ovvero in caso di procedura di bonifica attuata volontariamente dal soggetto non responsabile (in misura fissa e non forfettaria legata all'estensione del sito) al fine di utilizzo del sito.

Work in
Progress

QUESTIONI APERTE


**I POTERI DI CONTROLLO ESERCITABILI DALLA PROVINCIA DI FROSINONE E ARPA LAZIO AI SENSI DELL'ART. 242
- TER COMMA 4 LETT.A) E DELL'ART. 252 CO. 4 BIS DEL DLGS 152/2006**

**LA PROVINCIA DI FROSINONE ha richiesto chiarimenti al MINISTERO DELL'AMBIENTE
RISULTANZE** 

- A) *"l'art. 252, comma 4-bis, D.Lgs. n. 152/2006, prevede testualmente che "L'autocertificazione conclude il procedimento, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte della provincia competente da concludere nel termine di novanta giorni dalla data di acquisizione dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso".*
- B) le modalità del controllo sono onere e responsabilità della Provincia, la quale, eventualmente - potrà ritenere di non svolgere ulteriori verifiche qualora le indagini preliminari siano state eseguite in contraddittorio con ARPA.

**LA PROVINCIA DI FROSINONE ha richiesto chiarimenti al MINISTERO DELL'AMBIENTE.
ESITI:**

- Opportunità per la Provincia, a seguito della trasmissione del piano delle indagini preliminari già concordate con Arpa e la successiva comunicazione della data di inizio delle operazioni, di **ESERCITARE I POTERI DI CONTROLLO SIN DALLA FASE DI ESECUZIONE DELLE INDAGINI, DISPONENDO CHE LE MEDESIME SI SVOLGANO IN CONTRADDITTORIO CON L'AGENZIA.**
- In caso di **ACCORDO TRA IL PROPONENTE E L'ARPA** in ordine alla esecuzione delle indagini in contraddittorio, **LA PROVINCIA potrà valutare di non esercitare il potere di verifica previsto dall'art. 252, comma 4-bis.**
- In tale casi, per espressa previsione normativa, trascorso il termine di legge, il procedimento di verifica si considera definitivamente concluso.

 **RIFERIMENTO:** disposizioni di carattere generale di cui agli artt. 197 e 242, comma 12, il cui esercizio è rimesso alla discrezionalità della Provincia, sempre che la stessa ne ravvisi i presupposti.

Work in
Progress

- **PREVEDERE PROTOCOLLI DI INTESA CON ARPA LAZIO PER RAZIONALIZZAZIONE DEI CONTROLLI E VERIFICHE SUI SIN** con attuazione criterio di proporzionalità

VANTAGGIO

- Rendere meno gravosi i procedimenti relativi alle attività di controllo in capo alla Provincia di Frosinone e all'Agenzia ARPA territorialmente competente.
- Accelerare i tempi di conclusione dei procedimenti stessi.
- Rendere il controllo sui siti più rappresentativo ed efficace.
- Ovvviare alla duplicazione dei controlli (nella fase di esecuzione e nella fase postuma alla presentazione dell' auto- certificazione) con conseguente, gravoso aumento dei costi a carico del proponente.
- Attuare un sistema dei controlli logico ed efficace e maggiormente rappresentativo delle attività di indagine.